

Il consiglio comunale e le sue competenze

### Decalogo

Definizione

Dove viene trattato (riferimenti legislativi) confronto con giunta e sindaco

Distinzione tra organi politici e organi tecnici

Da chi è composto

Chi lo presiede (comuni sopra e sotto i 15000 abitanti)

Consigliere anziano

Accesso dei consiglieri alla documentazione (collegato legge privacy e 241)

Bilancio

Dup

Variazioni di bilancio e in casi eccezionali variazioni della giunta ma approvate entro 60 giorni

Atti emanati: deliberazioni

Pareri (tecnico e contabile da distinguere dal visto contabile)

Conclusioni-rilevando l'importanza di questo organo per l'ente

Il consiglio comunale è un organo collegiale (per organo si intende quella struttura della Pubblica Amministrazione che rappresenta l'ente e compie atti giuridici) e assieme alla giunta (pure organo collegiale) e al sindaco (organo monocratico) costituiscono la parte politica dell'ente. E' composto da consiglieri che rappresentano sia la parte della maggioranza politica come pure la minoranza e rimane in carica quanto il Sindaco (normalmente 5 anni, salvo i casi in cui il sindaco decada prima). Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri che varia da 60 a 12 membri (questo ultimo numero si riferisce ai comuni con meno di 3000 abitanti). Nei comuni sopra i 15000 abitanti chi è consigliere non può essere anche assessore, mentre sotto i 15000 abitanti una stessa persona può svolgere entrambe le funzioni. La prima seduta dopo le elezioni è effettuata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere più anziano (colui che ha raggiunto la maggior cifra individuale di preferenze). Successivamente si elegge il presidente del consiglio ( che nei comuni piccoli molto spesso è il sindaco) che terrà la seduta. La prima seduta è molto importante perché convalidano gli eletti, cioè si controlla che non ci siano persone in condizioni di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità; seguendo il principio di massima trasparenza a cui l'operato della pubblica amministrazione deve fare sempre riferimento (concetto di casa di vetro), è importante sottolineare che qualunque cittadino può impugnare l'elezione di un consigliere qualora denoti una delle tre condizioni sopra citate. Va inoltre evidenziato che l'art. 43 del t.u.e.l. prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non deve portare nessuna motivazione, gli unici

limiti sono legati al fatto che tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. In base quindi al menzionato art. 43 del t.u.e.l., i consiglieri comunali, inclusi quelli di minoranza, vantano un diritto di accesso incondizionato a tutti gli atti che possano essere "utili" all'espletamento del loro mandato per permettere di valutare con la massima correttezza ed efficacia l'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio comunale e per promuovere iniziative dell'ente stesso. L'organo consigliare è quindi dotato di autonomia funzionale e organizzativa, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e le sue competenze sono descritte all'articolo 42 del T.U.E.L. Le competenze riguardano: l'approvazione del bilancio con relative variazioni (in casi eccezionali la giunta può apportare delle variazioni che però entro 60 giorni devono essere approvate dal consiglio), l'approvazione del DUP, stabilire le entrate tributarie (tranne le aliquote che sono di competenza della giunta), effettuare l'individuazione di rappresentanti del comune presso enti e aziende, redigere lo statuto dell'ente (approvato con i 2/3 dei consiglieri), redigere i criteri generali (il resto è di competenza della giunta) in materia di ordinamenti degli uffici e dei servizi, seguire le convenzioni tra comuni, occuparsi dell'organizzazione dei pubblici servizi. Il consiglio emana, come la giunta, deliberazioni collegiali che, esclusi quelli che non siano meri atti di indirizzo, richiedono pareri di regolarità tecnica dati dal responsabile di servizio interessato e/o pareri di regolarità contabile legati alla situazione economica-finanziaria o del patrimonio dell'ente. I pareri possono essere facoltativi, obbligatori ma non vincolanti e se l'organo non dovesse prenderli in considerazione lo deve motivare e rispondere delle eventuali conseguenze di questa decisione. Nel caso in cui non ci siano responsabili di funzione il parere è espresso dal segretario comunale. Da quanto descritto si deduce quale sia l'importanza del consiglio, che, all'interno dell'ente da l'indirizzo alla giunta che esegue e le sue competenze non possono essere derogate a nessun altro organo.